

AGRICOLA

Contratto di Assicurazione multirischio per il settore agricolo

Il presente documento contrattuale (Edizione 01/2019), contenente:

- **Glossario**
- **Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Glossario

Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:

ADDETTI:

i titolari, i loro familiari partecipanti all'attività, i dipendenti e gli apprendisti regolarmente assunti nonché, se prevista l'attività di maneggio, gli istruttori di equitazione nei termini previsti dalla Condizione Aggiuntiva M).

ARMADIO DI SICUREZZA - MEZZO DI CUSTODIA AVENTE:

- a) pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 millimetri, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese.
- b) Movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serrature a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- c) peso minimo: 200 Kg.

ARMADIO CORAZZATO - MEZZO DI CUSTODIA AVENTE:

- a) pareti e battenti costituiti da: involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 millimetri, strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 millimetri, estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti.
Battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere.
- b) movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serrature a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- c) peso minimo: 300 Kg.

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione.

AUTOCOMBUSTIONE:

la combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

AZIENDA AGRICOLA:

l'azienda che produce reddito agricolo ai sensi del D.P.R. n. 597 del 29.9.1973 e successivo D.P.R. n. 917 del 22.12.1986.

AZIENDA AGRITURISTICA:

l'azienda agricola con attività agrituristiche regolarmente autorizzate come previsto dalla Legge n. 730 del 05.12.1985 e successive integrazioni e/o modifiche.

BENI ASSICURATI:

sono quelli per i quali l'Assicurato è garantito dall'assicurazione.

CASSAFORTE:

sono mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione.

La corazzatura delle casseforti deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici si integrano tra loro. Lo zoccolo eventualmente presente nelle casseforti non è considerato parte delle casseforti stesse, salvo che per la determinazione del peso. Le casseforti devono avere almeno le seguenti caratteristiche di base:

CASSAFORTE A MURO:

- a) pareti in acciaio non inferiore a 2 mm.;
- b) battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quello di acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm.;
- c) movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione multipla o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale

con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;

- d) dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

CASSAFORTE NON A MURO:

- a) pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali - trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli - percussione, ecc;
- b) movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
 - rifermato da serrature di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serrature a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- c) peso minimo 200 kg.

CONTENUTO:

l'insieme dei beni posti nei locali dell'Azienda e più precisamente:

a) **apparecchiature elettroniche**

i sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer e minielaboratori, macchine per ufficio elettriche ed elettroniche, registratori di cassa, macchine ed impianti di telecomunicazione, di segnalazione, di prevenzione e di allarme, conduttori di collegamento. È comunque escluso quanto rientra nella definizione "Cose Particolari";

b) **arredamento domestico**

l'arredamento dei locali di abitazione dell'Azienda agricola e agrituristica, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di inerente all'abitazione, compresi arazzi, tappeti, quadri d'autore e oggetti d'arte di valore singolo non superiore a Euro 800,00. Sono compresi gli indumenti ed oggetti per uso personale degli Ospiti dell'Azienda agrituristica (esclusi i valori);

c) **arredamento ed attrezzature**

attrezzi, utensili, mobilio ed arredamento, attrezzatura della sala mungitura e macchine d'ufficio, registri, stampati, cancelleria, impianti e mezzi di sollevamento – esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili – di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. o equivalenti uffici competenti; apparecchiature mobili di riscaldamento e condizionamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, serbatoi e sili non in cemento armato e muratura. È comunque escluso quanto rientra nelle definizioni di "Apparecchiature elettroniche e Cose Particolari";

d) **bestiame**

gli animali bovini, equini, ovini, suini e da cortile con il limite di risarcimento per singolo capo pari a:

- Euro 8.000,00 per equini;
- Euro 2.500,00 per bovini, ovini e suini;
- Euro 250,00 per altri animali da cortile.

Sono esclusi animali da pelliccia, animali esotici e volatili.

e) **cose particolari**

- Archivi: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.
- Modelli: modelli, stampi, garbi, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami e zinchi con incisioni e simili.

f) **derrate agricole**

i prodotti agricoli di largo consumo, destinati all'alimentazione (quali ad esempio: granturco, granaglie battute, semi in genere), nonché anticrittogamici e fertilizzanti, legna da ardere e legname in genere (anche all'aperto nelle aree di pertinenza dell'Azienda);

g) **foraggi**

i prodotti vegetali per l'alimentazione del bestiame e paglia, stramaglie, fascine, canapuli, vimini, canne e simili nella quantità indicata in polizza come massimo "cumulo". Per "cumulo" si intende l'insieme di foraggi posti all'aperto e separati fra loro da spazio vuoto inferiore a 20 metri oppure posti sottotetto di uno stesso fabbricato o di più fabbricati comunicanti non separati fra loro da muro pieno o porta morta.

Non formano tra loro cumulo:

a) tra gruppo e gruppo i seguenti enti:

- gruppo 1: foraggi, paglia, stramaglie, fascine, canapuli, vimini, canne e simili;
- gruppo 2: granaglie e cereali mietuti, ma non trebbiati, lino da seme;
- gruppo 3: canapa da macero e lino;
- gruppo 4: tabacchi;

- b) i foraggi posti in locali distanti fra loro almeno 10 metri e separati da altri locali intermedi non contenenti prodotti dello stesso gruppo.

Qualora per effetto di successive variazioni stipulate in aumento o di variazioni apportate ai cumuli venissero superati rispettivamente i quantitativi dichiarati per ciascun cumulo, l'Assicurato od il Contraente dovrà pagare l'aumento di premio

previsto dalla Tariffa in vigore all'epoca in cui viene effettuato l'aumento. Tale aumento di premio dovrà essere pagato anche se le assicurazioni successive sono state stipulate con altri assicuratori. Se il sinistro si verifica prima che l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'Art. 1898 del c.c.

h) **macchinario**

le macchine, attrezzi e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento – esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili – di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. o equivalenti uffici competenti, serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; altri impianti non indicati sotto la definizione "Fabbricato". È comunque escluso quanto rientra nelle definizioni di "Apparecchiature elettroniche, Cose Particolari e Macchine Agricole";

i) **macchine Agricole**

i veicoli semoventi o trainati, destinati a servizi e a lavorazioni meccanico agrarie anche in azione, non in circolazione su strade ad uso pubblico o ad esse equiparate, nell'ambito dei confini dell'Azienda;

j) **merci**

le materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte ed i diritti doganali ed esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali. È comunque escluso quanto rientra nelle definizioni di "Bestiame, Derrate Agricole, Foraggi e Cose Particolari";

k) **merci Speciali**

- cellulose (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse od alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

l) **valori**

la valuta a corso legale, nazionale od estera - escluse le monete da collezione - titoli di credito in genere, carte valori, valori bollati e postali, biglietti di lotterie, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni benzina, tessere telefoniche e autostradali a consumo nonché preziosi.

Il tutto di proprietà o in uso all'Assicurato e pertinente l'Azienda (Agricola, Agrituristica ed Allevamento) nonché beni degli Ospiti nei termini indicati alla definizione di "Arredamento domestico" e "Valori custoditi" se assicurati, posti nei locali della stessa e in eventuali dipendenze.

È tollerata l'esistenza di:

1. 1 Kg. di "esplosivi";
2. 250 Kg. di "infiammabili" (non tenendo conto di quelli in serbatoi completamente interrati);
3. 500 Kg. di "merci speciali" (non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito).

Non si tiene conto di "esplosivi", "infiammabili" e "merci speciali" esistenti nei locali non occupati dall'Assicurato. Sono esclusi gli enti in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione.

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula l'assicurazione.

COSE:

sia gli oggetti materiali che, limitatamente alla Responsabilità Civile, gli animali.

DIPENDENZE:

i locali non comunicanti con quelli principali destinati all'attività assicurata, comprese le cantine, le soffitte ed i box purché di pertinenza dei fabbricati utilizzati dall'Azienda e nei confini della stessa.

FABBRICATI:

il complesso delle costruzioni edili e tutte le opere murarie che sono ubicate nelle aree ad uso esclusivo dell'Azienda (Agricola, Agrituristica, Allevamento) inerenti l'attività assicurata, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate; impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura e destinazione; affreschi e statue non aventi valore artistico.

È escluso il terreno e tutto quanto rientra nelle definizioni di "Macchinario, Attrezzature ed arredamento".

Tali costruzioni edili, ai fini e per l'efficacia delle garanzie, devono essere costruite, per almeno il 70% dell'area coperta di ogni singolo fabbricato, con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai o armatura del tetto comunque costruiti e devono essere adibite a:

- abitazioni anche ad uso agrituristico;
- parco giochi, piscina privata scoperta, campo da tennis scoperto ed altre analoghe installazioni sportive ad uso esclusivo del Contraente e degli Ospiti dell'Azienda agrituristica;
- cantine ed enoteche;
- stalla e sala mungitura;
- fienili, silos e granai;
- deposito di merci e derrate agricole;

- deposito e/o rimessa di macchine agricole ed attrezzi agricoli nonché, per non più di 1/4 della superficie occupata da tutti i fabbricati;
- serre;
- molini, frantoi, caseifici, pile di riso e simili, essiccatoi (per cereali, frutta, erba e verdura) per la lavorazione di prodotti coltivati dal Contraente;
- officine meccaniche per la manutenzione di attrezzature e macchinari e falegnameria utilizzati nell'Azienda assicurata (reparti sussidiari).

FERMENTAZIONE:

la decomposizione cui le sostanze organiche vanno soggette per l'azione di microrganismi.

FRANCHIGIA:

l'importo prestabilito, espresso in cifra fissa o in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

INDENNIZZO:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

IVASS:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

LASTRE:

le lastre piane o curve di cristallo, mezzo cristallo, vetro, specchio, marmo e simili, comprese le iscrizioni e decorazioni, fisse o scorrevoli su guide, installate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili. Comprese le insegne anche di materiale plastico rigido, stabilmente collocate all'interno o all'esterno dei locali destinati all'attività assicurata.

LASTRE ANTIFONDAMENTO:

il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiato tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico adesivo in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.; oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico - policarbonato - sempre di spessore non inferiore a 6 mm.

MURO PIENO:

è il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm. o in conglomerati incombustibili naturali od artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

POLIZZA:

il documento che prova l'assicurazione.

PORTA MORTA:

per "porta morta" si intende il passaggio coperto fra la casa di abitazione e la stalla o fienile, con aperture in corrispondenza soltanto del piano terreno.

Esso non deve essere tramezzato e può venire utilizzato per ricovero dei ruotabili, macchine agricole e attrezzi, esclusi i prodotti agricoli, salvo operazioni di carico e scarico. Se il vano è tramezzato orizzontalmente, esso può venire parificato a "porta morta" soltanto se il tramezzo è costituito da solaio incombustibile e purché i locali di abitazione siano separati dal fienile a mezzo di "muro pieno" nel tratto corrente dall'impostazione del tramezzo al tetto.

PORTAVALORI:

l'Assicurato, un suo familiare o qualunque dipendente dell'Assicurato incaricato del trasporto di valori in relazione all'attività assicurata.

PREMIO:

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

la forma assicurativa con la quale l'Assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati. Non è pertanto applicabile con questa forma la regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 c.c.

SCOPERTO:

la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ:

Amissima Assicurazioni S.p.A.

Condizioni di assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:

- se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'Art. 1895 c.c.;
- se al momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall'Art. 1904 c.c.;
- nei casi previsti dall'Art. 1418 c.c.

Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 c.c.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, secondo le seguenti forme:

- a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all'intermediario espressamente in qualità di rappresentante dell'impresa o all'impresa medesima;
- b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l'intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell'impresa o all'impresa medesima;
- c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio e per le polizze aventi premio annuo non superiore ad Euro 750,00 (settecentocinquanta).

Art. 3 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 c.c.

Art. 5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – ASSICURAZIONE PARZIALE

(Non valido per la forma a Primo Rischio Assoluto)

Se dalle stime fatte risulta che il valore delle cose assicurate eccedeva al momento del sinistro di oltre il **20%** la relativa somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Per il settore Responsabilità Civile, fermo restando quanto disposto dal comma precedente, la Società risponde in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

Art. 7 – FACOLTÀ DI RECESSO

Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo)

Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C. come previsto dall'Art. 8 – Proroga dell'assicurazione.

Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennalità di durata massima 5 anni)

Le Parti, nel caso di **polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio**, possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, come previsto dall'Art. 8 – Proroga dell'assicurazione.

Per sinistro

In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.

Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica.

In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 8 – PROROGA DELL'ASSICURAZIONE (tacito rinnovo)

Se la polizza è stata emessa senza deroga al patto di tacita proroga, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata, fax o P.E.C. della Società (disdette@pec.amissima.it) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Nel caso di **polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio**, le Parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni

Art. 9 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – FORO COMPETENTE

Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.

Art. 11 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE

Valida ed operante se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza.

Art. 12 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO

I capitali assicurati ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo.

Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di massimali e di premio.

Qualora la variazione sia inferiore al **2%**, la variazione stessa viene arrotondata al **2%**.

Qualora la variazione fosse negativa non si procederà ad alcun adeguamento.

Qualora in conseguenza delle variazioni dell'indice i capitali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà del Contraente rinunciare all'adeguamento della polizza ed i capitali ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato. Nell'ipotesi in cui il Contraente si sia avvalso della suddetta facoltà, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con rimborso del rateo di premio pagato e non goduto.

Sono soggetti ad adeguamento anche tutti gli importi previsti in polizza espressi in moneta, esclusi scoperti e franchigie e relativi minimi.

SETTORE A - INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE

Norme che regolano l'Assicurazione Incendio e Garanzie Accessorie.

Art. 13 – RISCHI ASSICURATI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- 1) incendio;
- 2) fulmine ed elettricità atmosferica;
- 3) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- 4) implosione;
- 5) caduta di aeromobili, loro parti o di cose da essi trasportate;
- 6) onda sonora determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- 7) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente o all'Assicurato ed in transito sulla pubblica via;
- 8) caduta di ascensori o montacarichi;
- 9) sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse nonché fuoriuscita di fumo o vapore da fonti di calore a seguito di guasto improvviso

ed accidentale della fonte di calore facente parte dei beni assicurati e purché l'impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini;

- 10) guasti causati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- 11) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento, esistenti nel fabbricato o porzione di fabbricato assicurato.

La Società non risponde:

- a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio ed infiltrazioni di acqua piovana;
- b) dei danni derivanti da traboccamento o rigurgito o rottura di fognature;
- c) dei danni derivanti da gelo;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- e) dei danni a beni assicurati descritti nella definizione "Contenuto" che si trovano in locali interrati e/o seminterrati nonché a quelle poste a meno di 12 cm. dal suolo;
- f) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali assicurati;
- g) dei danni da acqua causati da condutture installate all'esterno dei fabbricati o interrate.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di **Euro 104,00**;

- 12) effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, macchine, motori, apparecchi e circuiti elettrici anche mobili, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, pannelli solari, targhe ed insegne luminose ed impianti d'allarme, purché di pertinenza dell'azienda.

La Società non risponde dei danni:

- a) agli impianti e alle apparecchiature elettroniche;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché di danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- e) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.

Agli effetti della presente garanzia:

- i danni saranno indennizzati fino a concorrenza del **10%** del totale delle somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato, Attrezzature ed arredamento (anche domestico) e Macchinario;
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di **Euro 104,00**;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a **Euro 1.033,00**.

Fermo quanto disposto dall'Art. 57, l'assicurazione si estende:

- 13) alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro nonché per la rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto nei casi in cui la rimozione del contenuto fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall'Assicurato resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza. Queste garanzie sono prestate fino alla concorrenza del **10%** dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;
- 14) alle spese effettivamente sostenute per la riparazione o ricostruzione di "Cose particolari" danneggiate o distrutte da incendio od altro evento indennizzabile compresi, relativamente agli archivi, gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi per la perdita dei documenti, fino alla concorrenza di **Euro 517,00**;
- 15) ai danni da interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza fino a concorrenza di una somma massima del **10%** calcolata sull'importo dell'indennizzo liquidato in conseguenza dell'evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro.
- 16) La Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da:
- a) foraggio per effetto di fermentazione anomala e conseguente autocombustione fino al **30%** della somma assicurata a tale titolo;
 - b) bestiame in conseguenza di intossicazione ed asfissia a seguito di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione e fumo fino alla concorrenza del **40%** della somma assicurata a tale titolo;
 - c) arredamento ed attrezzature, apparecchiature elettroniche, macchinario e macchine agricole temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza del **5%** delle rispettive somme assicurate a tale titolo;
 - d) attrezzature ed arredamento, anche domestico, posti all'aperto, nelle adiacenze dell'Azienda in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore diurne e comunque tra le ore 8 e le ore 21;
 - e) attrezzature ed arredamento, apparecchiature elettroniche, macchinario e merci, presso fiere e mostre, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza del **5%** delle rispettive somme assicurate a tale titolo;

Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell'Art. 57:

- 17) le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di **Euro 259,00**, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;
- 18) le spese di riprogettazione del fabbricato, fino alla concorrenza del **5%** dell'indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato;

- 19) gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato;
- 20) le spese di ammortamento dei titoli, se assicurati alla voce "Valori custoditi", per i quali è possibile tale procedura, fino alla concorrenza di Euro 259,00;
- 21) le spese di smassamento dei cumuli di foraggio colpiti da fermentazione anomala fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il "Foraggio" con il massimo di Euro 1.033,00.

VALORI CUSTODITI

La Società, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza a tale titolo, assicura il furto dei valori del Contraente suoi Familiari e/o Dipendenti nonché degli Ospiti dell'Azienda agrituristica, chiusi in Cassaforte, Armadi corazzati o di sicurezza.

RISCHIO LOCATIVO

22) Se il fabbricato è goduto in locazione dall'Assicurato, la Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 c.c. risponde, secondo le condizioni che regolano l'assicurazione, dei danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dal presente settore ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

RICORSO TERZI

23) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai termini del presente settore. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- c) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera c).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 c.c.

MERCI IN REFRIGERAZIONE

24) A deroga dell'Art. 16 lett. c), la Società risponde, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- c) ad eventi garantiti in polizza;
- d) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non rientrino fra le esclusioni previste dall'Art. 45.

Art. 14 – ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 25.823,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 259.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. 15 – BUONA FEDE

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all'indennizzo dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo del Contraente o dell'Assicurato e con l'intesa che gli stessi avranno l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 16 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- b) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- d) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza;
- e) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo quelli determinati da azione del fulmine;
- f) da tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- g) a veicoli soggetti alla R.C. obbligatoria (L. 990/69) in quanto in circolazione;
- h) ai fabbricati costruiti con caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate nella definizione "Fabbricato" e dichiarate dal Contraente/Assicurato;
- i) a boschi, piante vive e relativi frutti pendenti nonché coltivazioni in genere;
- j) di fermentazione del foraggio salvo quanto previsto dall'Art. 13 punto 16) lettera a) e punto 21);
- k) causati al foraggio da microrganismi che producono ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della fermentazione anomala;
- l) agli essiccatoi e loro contenuto causati da fiamma diretta o dal focolare dell'essiccatoio stesso.

SETTORE B - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI

Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Operai.

Art. 17 – RISCHI ASSICURATI**A - Assicurazione Responsabilità Civile verso i Terzi - R.C.T.**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza, nonché delle attività complementari e sussidiarie connesse con l'attività principale, il tutto svolto con il numero di addetti indicati in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che:

- a) possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- b) ricada sull'Assicurato anche per danni cagionati a terzi da subappaltatori mentre eseguono lavori per conto dell'Assicurato stesso. Questa garanzia è valida a condizione che la quota dei lavori ceduti non sia superiore al **20%** del valore di ogni singola opera;

L'assicurazione vale per i rischi inerenti:

- a) alla proprietà, all'uso o alla manutenzione ordinaria, eseguita in economia dall'Assicurato, degli immobili che costituiscono l'Azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi, **se il Contraente/Assicurato è Proprietario non conduttore dell'Azienda stessa**. In tal caso sono compresi i danni prodotti da spargimento di acqua, dovuti a rotture accidentali, escluse quelle dovute ad usura e/o corrosione, di tubazioni e condutture. Per i danni da spargimento d'acqua il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di **Euro 104,00** per ciascun sinistro;
- b) alla proprietà, all'uso o alla manutenzione ordinaria, eseguita in economia dall'Assicurato, degli immobili che costituiscono l'Azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi, **se il Contraente/Assicurato è Proprietario conduttore dell'Azienda stessa**. In tal caso sono compresi i danni prodotti da spargimento di acqua, dovuti a rotture accidentali, escluse quelle dovute ad usura e/o corrosione, di tubazioni e condutture. Per i danni da spargimento d'acqua il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di **Euro 104,00** per ciascun sinistro;
- c) alla conduzione, all'uso o alla manutenzione ordinaria, eseguita in economia dall'Assicurato, degli immobili che costituiscono l'Azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi, **se il Contraente/Assicurato è Affittuario conduttore dell'Azienda stessa**; nonché, limitatamente ai casi di cui ai precedenti punti b) e c) (Proprietario o Affittuario conduttore dell'Azienda Agricola),
- d) ai lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione dei prodotti dell'Azienda;
- e) all'impiego di fitofarmaci consentiti dalla legge fermo restando quanto previsto dall'Art. 18) lettera g). Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di **Euro 259,00**, nel limite del massimale per i danni a cose e comunque con il massimo di **Euro 25.823,00** per ciascun periodo assicurativo annuo;
- f) alla vendita ed all'assaggio di generi di produzione dell'azienda smerciati o somministrati direttamente al consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa; il massimale indicato in polizza rappresenta il limite massimo di esposizione per ciascun periodo assicurativo annuo;
- g) ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;

- h) all'esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di alveari. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di **Euro 52,00** per ogni sinistro;
- i) all'uso di velocipedi e veicoli a braccia da parte dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi;
- j) all'esistenza, nell'ambito dell'azienda agricola e per esclusivo uso agricolo, di cabine e di linee elettriche;
- k) all'impiego di macchine agricole e relativi motori, purché usati per le sole necessità dell'azienda, esclusa la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli soggetti alla Legge 990/69;
- l) all'esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari custoditi o incustoditi;
- m) alla responsabilità civile dei coloni e loro dipendenti per fatti connessi al servizio dell'azienda nei casi in cui l'azienda stessa sia condotta a colonia parziaria.

L'assicurazione comprende inoltre i fatti accidentali derivanti:

- n) da lavori di pulizia, manutenzione straordinaria dei fabbricati ed impianti, gestione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento, effettuati in proprio o ceduti in appalto. In quest'ultimo caso la presente estensione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei lavori stessi;
- o) dalla proprietà di muri di cinta, tettoie, porte e cancelli anche automatici, strade private facenti parte dell'Azienda, nonché di antenne ricetrasmittenti e pannelli solari;
- p) dalle operazioni di prelievo, consegna o rifornimento di merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
- q) dalla partecipazione a fiere, esposizioni, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento o smontaggio di stand;
- r) dall'attività delle squadre antincendio composte da dipendenti dell'Azienda ed esplicita nell'ambito del fondo agricolo assicurato;
- s) dall'esistenza di servizio di vigilanza con guardiani anche armati;
- t) dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio;
- u) dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni;
- v) dalla proprietà e dalla gestione, nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi; nel caso di ingestione di cibi guasti o avariati i dipendenti sono considerati terzi;
- w) dall'organizzazione di gite o escursioni, con l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto, quelli imputabili al vettore nonché quelli effettuati con cavalli salvo quanto previsto dalla Condizione Aggiuntiva M) se richiamata in polizza;
- x) dall'organizzazione di visite all'azienda agricola, di manifestazioni organizzate dall'azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'azienda stessa.
- y) di quanto previsto dall'Art. 2049 c.c. per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di **Euro 259,00** per ogni sinistro.

L'assicurazione comprende inoltre:

- z) i danni diretti e materiali a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, con esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi e quelli conseguenti a mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia di **Euro 259,00** per ogni mezzo danneggiato. La garanzia non opera qualora ricada negli obblighi di cui alla legge 990 del 31.12.69;
- aa) i danni diretti e materiali ad animali sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma l'esclusione per i danni conseguenti a mancato uso. Questa garanzia è prestata con la franchigia assoluta di **Euro 259,00** per ogni animale danneggiato ed è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di **Euro 10.330,00** per sinistro e per anno assicurativo;
- bb) i danni diretti e materiali subiti dai veicoli di terzi o dei dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività assicurata. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di **Euro 259,00** per ogni veicolo danneggiato;
- cc) i danni diretti e materiali a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di **Euro 25.823,00** per anno assicurativo e con uno scoperto del **10%** con il minimo di **Euro 259,00** per ogni sinistro;
- dd) danni alle cose trovantis nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi che, per volume e peso, non possono essere rimosse. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di **Euro 259,00** per ogni sinistro e fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni a cose, con il massimo di **Euro 25.823,00** per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo;
- ee) i danni cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile. La garanzia è prestata con uno scoperto del **10%** per ogni sinistro con il minimo di **Euro 517,00**, nel limite del massimale per danno a cose e comunque con il massimo di **Euro 51.494,00** per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo.

L'assicurazione vale, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali), anche per i danni a:

- ff) dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, in occasione di lavoro o di servizio;
- gg) coloro che, non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno durante la loro partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione a scopo di istruzione nell'ambito di regolari corsi di addestramento organizzati da Regioni o da altri Enti Pubblici;
- hh) subappaltatori ed i loro dipendenti, **sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 c.p.** nonché i titolari e dipendenti di altre ditte che si trovino negli ambienti ove si esercita l'attività assicurata per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e collaudo, **purché non prendano parte a lavori formanti oggetto dell'attività assicurata;**
- ii) titolari e dipendenti di altre ditte quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, partecipino a lavoro di carico e scarico oppure complementari all'attività assicurata;
- jj) ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi o legali ed in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione obbligatoria appartenenti ad altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro dell'azienda assicurata, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile;
- kk) titolari e dipendenti di altre ditte che si trovino negli ambienti ove si esercita l'attività assicurata per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e collaudo, **purché non prendano parte a lavori formanti oggetto dell'attività assicurata.**
- L'assicurazione vale anche per la responsabilità personale dei dipendenti per danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni in occasione di lavoro o di servizio per conto dell'Azienda sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 c.p.** Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato.

ALLEVAMENTO

- Nel caso in cui sia prevista e richiamata in polizza l'esistenza di "allevamento", l'assicurazione vale altresì per i rischi inerenti:
- ll) all'esistenza ed all'allevamento, non a carattere industriale, nell'azienda di bestiame in genere, compresa la monta esercitata esclusivamente per conto dell'azienda stessa nonché il trasferimento del bestiame (bovini, equini e ovini) ai pascoli ed ai mercati, **esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore;**
- mm) all'impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di veicoli destinati al trasporto di persone e cose per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi; **sono compresi i danni alle persone trasportate, escluso il conducente;**
- nn) al trasferimento di animali custoditi. Per questa garanzia sono esclusi i danni:
- ai mezzi su cui gli animali vengono trasportati;
 - alle coltivazioni;
 - da contagio;
 - alle persone che cavalcano gli animali e li conducono.

Tale garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di **Euro 104,00** per sinistro.

Per i danni a terreni e colture provocati da animali l'assicurazione è prestata con uno scoperto del **10%** per ogni sinistro con il minimo di **Euro 259,00**, nel limite del massimale per danno a cose e **comunque con il massimo di Euro 25.823,00** per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo.

VITA PRIVATA

Nel caso in cui l'Assicurato sia una persona fisica e risieda nell'azienda indicata in polizza, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato stesso e di familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata, avvenuti all'interno dei confini dell'azienda assicurata, **con esclusione dei rischi inerenti ad attività professionali diverse da quella agricola.**

Sono compresi i seguenti rischi:

- pratica di sports comuni, **escluse le competizioni di carattere agonistico;**
- proprietà e conduzione della dimora abituale nell'ambito dell'Azienda agricola dell'Assicurato, ivi compresa l'antenna televisiva;
- detenzione ed uso di armi, **escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia.**

L'assicurazione comprende inoltre i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni. Limitatamente alla proprietà o all'uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici, ogni sinistro sarà liquidato previa deduzione di una franchigia assoluta di **Euro 104,00.**

B - Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro - R.C.O.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge,** di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al **5%.**

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Non costituisce motivo di decadenza l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nel limite del massimale per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).

Art. 18 – ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, nonché alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano, salvo quanto previsto dall'Art. 17) lettera aa) e, se richiamata in polizza, dalla Condizione Aggiuntiva H;
- e) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- f) alle colture ed alle opere sulle quali si eseguono i lavori;
- g) provocati da fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla legge;
- h) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'Art. 17) lettera cc);
- i) a condutture e impianti sotterranei;
- j) dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno, da qualsiasi causa determinati, salvo quanto previsto dalla Condizione Aggiuntiva R) se richiamata in polizza;
- k) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi, salvo quanto previsto dall'Art. 17) lettera ee);
- l) conseguenti ad impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- m) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo che essi siano determinati da fatto accidentale e comunque con il massimo di Euro 41.646,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- n) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto previsto dall'Art. 17) lettere m) e t) nonché, se richiamata in polizza, dalla Condizione Aggiuntiva U);
- o) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono la dimora abituale nell'Azienda e/o beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- p) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- q) derivanti all'Assicurato ai sensi dell'applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- r) da detenzione od impiego di esplosivi;
- s) derivanti da detenzione di merci da parte dell'Assicurato, non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'attività assicurata;
- t) legati a responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l'utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile.

Per nanotecnologie si intende (US National Nanotechnology Initiative 2007): ricerca e sviluppo di tecnologie su scala atomica, molecolare o macromolecolare dell'ordine da 1 a 100 nanometri(nm) approssimativamente; creazione e utilizzo di strutture, dispositivi e sistemi con nuove proprietà e funzioni come risultato delle loro dimensioni piccole e/o intermedie; capacità di controllare o manipolare su scala atomica.

Art. 19 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto previsto dall'Art. 17) lettere ff), gg), hh), ii), jj), kk).

Art. 20 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 21 – LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 22 – TOLLERANZA VARIAZIONE ADDETTI

La Società rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'Art. 1898 c.c. a condizione che il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello dichiarato in polizza.

SETTORE C - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE

Norme che regolano l'assicurazione Furto, Rapina ed Estorsione

Art. 23 – RISCHI ASSICURATI

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - 1) rottura, scasso;
 - 2) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili, compreso il furto commesso con uso di chiave autentica sottratta in modo fraudolento a chi la detiene;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati abbia violato tali mezzi con rottura o scasso.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o tentare di commetterlo.

L'assicurazione comprende inoltre:

- d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- e) l'estorsione dei beni assicurati sia per violenza o minaccia diretta verso l'Assicurato, i suoi familiari e i suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali indicati in polizza;
- f) i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di **Euro 517,00**;
- g) i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, fino ad un massimo di **Euro 517,00**;
- h) il furto commesso dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro quando si verificano le seguenti circostanze:
 1. il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei mezzi di difesa interna o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi;
- i) le spese effettivamente sostenute per la riparazione o ricostruzione di "Cose particolari" danneggiate o sottratte in occasione di furto, rapina od estorsione, commessi o tentati, compresi, relativamente agli "archivi", gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi per la perdita dei documenti.

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di **Euro 259,00**;

- j) il furto, la rapina e l'estorsione anche in occasione di sciopero, tumulto popolare, sommossa, atto di terrorismo o di sabotaggio, con l'applicazione di una franchigia di **Euro 259,00** per sinistro;
- k) il furto, la rapina e l'estorsione di mobili, arredamento, anche domestico, e attrezzatura, posti nelle minori ed esclusive dipendenze dell'attività assicurata non direttamente comunicanti con la stessa, anche in altri fabbricati, purché gli stessi siano posti nell'area recintata di pertinenza dei fabbricati contenenti i beni oggetto dell'assicurazione nonché quando si trovino temporaneamente presso terzi per riparazione e/o manutenzione, sino alla concorrenza del **5%** delle rispettive somme assicurate;
- l) il furto, la rapina e l'estorsione di "Merci" presso terzi a cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, fino a concorrenza del **5%** della somma assicurata a tale titolo.

PORTAVALORI

La Società, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza alla voce "Portavalori", comprese le spese di ammortamento dei titoli per i quali è possibile tale procedura fino alla concorrenza del 5% del suddetto importo, assicura i valori contro:

1. il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
2. il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
3. il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
4. la rapina;

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'azienda, purché di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni, mentre al di fuori dei locali indicati in polizza detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato ai termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

VALORI CUSTODITI

La Società, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza alla voce "Valori custoditi", assicura il furto dei valori del Contraente suoi Familiari e/o Dipendenti nonché degli Ospiti dell'Azienda agrituristica, chiusi in Cassaforte, Armadi corazzati o di sicurezza come descritti nelle definizioni di polizza.

Sono comprese le spese di ammortamento dei titoli per i quali è possibile tale procedura fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata a tale titolo.

Art. 24 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che:

- 1) caratteristiche costruttive del fabbricato o dei locali contenenti gli enti assicurati:
il fabbricato sia costruito in muratura e sia elevato a più piani fuori terra, oppure, se elevato ad un solo piano – anche parzialmente – abbia la linea di gronda del tetto situata ad altezza – in linea verticale – non inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, oppure, trovandosi ad altezza inferiore, abbia tetto in cemento armato o laterizio armato, vetrocemento armato, senza lucernari, fatta eccezione di quelli in vetro antisfondamento;
- 2) mezzi di chiusura e protezione dei locali contenenti gli enti assicurati:
ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm²;

Qualora in caso di furto dovesse risultare che:

- a) sia pure uno solo dei mezzi di protezione e chiusura, presenti caratteristiche inferiori a quelle sopra indicate, oppure
- b) l'introduzione nei locali avvenga forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello sopra indicato ma venga accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, oppure
- c) durante le ore di apertura giornaliera dell'Azienda, se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura previsti al precedente punto 2), via sia nell'Azienda la costante presenza del Contraente o dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti o dei suoi dipendenti o di persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o dei beni assicurati,

la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 25% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Limitatamente:

- alle macchine agricole all'aperto in aree recintate di pertinenza dell'Azienda, non in circolazione su strade ad uso pubblico o ad esse equiparate, l'assicurazione è valida sempreché le stesse siano protette con i propri congegni di chiusura. In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire il furto di parti di ricambio o singole parti delle macchine agricole. Sono comunque escluse le macchine agricole assicurate con assicurazione propria.
- al bestiame, la garanzia è operante quando lo stesso è ricoverato nei locali (stalle) dell'Azienda oppure, nelle ore diurne in presenza di addetti, in aree recintate di pertinenza dell'Azienda, limitrofe ai locali della stessa. È comunque escluso il bestiame all'aperto incustodito. Per questi beni assicurati in nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire importo superiore all'80% delle rispettive somme assicurate con il massimo di **Euro 25.823,00**.

Art. 25 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;

- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, trombe d'aria, uragani ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone, del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni e scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- f) alle cose contenute nelle eventuali vetrine o vetrinette ad uso mostra, anche fisse, non comunicanti con i locali che contengono le cose assicurate;
- g) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente ai valori l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- h) a veicoli soggetti alla R.C. obbligatoria (l. 990/69) in quanto in circolazione.

Art. 26 – RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO ED EVENTUALE REINTEGRO

In caso di sinistro le somme assicurate ed i limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile ai termini di polizza, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente rimborso del premio. Su richiesta del Contraente e su esplicito consenso della Società la somma ed i limiti potranno essere reintegrati negli importi originari, in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 7.

Art. 27 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo ai termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 28 – ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso, non vi siano impedimenti contrattuali quali ad esempio vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno **Euro 10.330,00**.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. 29 – DIRITTO DI SURROGAZIONE

Fermo il disposto dell'Art. 1916 c.c. l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell'indennizzo.

SETTORE D - CRISTALLI

Norme che regolano l'assicurazione Cristalli.

Art. 30 – RISCHI ASSICURATI

La Società risarcisce, nel limite della somma assicurata, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, escluse quelle previste dagli Artt. 32 e 45, delle lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, specchio, mezzo-cristallo, vetro, marmo e simili (escluse quindi le cornici), comprese le insegne, stabilmente collocate tanto all'esterno che all'interno dei locali, su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili (comprese le iscrizioni e decorazioni), comprensive dei costi di trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

Sono comunque comprese le rotture:

- a) determinata da colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato;
- b) determinata da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- c) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
- d) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
- e) causate da cicloni, uragani, da trombe d'aria, da bufere e da grandine.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza, salvo le cavillature subite da lastre anti sfondamento.

In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui ai Settori A - Incendio e Garanzie Accessorie e C - Furto, Rapina ed Estorsione, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperte dalle suddette garanzie.

Agli effetti della presente garanzia:

- Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di **Euro 104,00**;
- in nessun caso la Società risarcirà per singola lastra somma superiore a **Euro 517,00**.

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c..

Art. 31 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

Art. 32 – ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende le rotture:

- a) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimenti del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- b) causate da incendio, da fulmine, da scoppio, da esplosione, da gelo;
- c) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre o esenti da difetti;
- d) di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.

Art. 33 – RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO ED EVENTUALE REINTEGRO

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile ai termini di polizza, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente rimborso del premio.

Su richiesta del Contraente e su esplicito consenso della Società le somme assicurate potranno essere reintegrate negli importi originari, in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 7.

SETTORE E - ELETTRONICA

Norme che regolano l'assicurazione Elettronica.

Art. 34 – RISCHI ASSICURATI

La Società si obbliga ad indennizzare:

- 1) i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche (escluse apparecchiature portatili) anche e di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque guasto non espressamente escluso; il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di **Euro 104,00** per sinistro;
- 2) le spese supplementari per la continuazione dell'attività in caso di danno alle apparecchiature elettroniche indennizzabile ai termini di polizza e costituite da:
 - a) le spese di utilizzazione di un'altra apparecchiatura elettronica in sostituzione di quella parzialmente o totalmente danneggiata;
 - b) le spese di personale per l'utilizzazione di detta apparecchiatura sostitutiva;
 - c) le spese di trasporto dell'apparecchiatura elettronica.

Tale garanzia decorre dal terzo giorno successivo al momento in cui insorgono le maggiori spese assicurate e fino alla concorrenza di **Euro 1.033,00** per sinistro e per anno assicurativo;

- 3) le spese, in caso di danno indennizzabile ai termini di polizza, necessariamente sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei Supporti Dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, nonché per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi - riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri - e fino alla concorrenza di **Euro 1.033,00** per sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento sarà effettuato con detrazione di una franchigia di **Euro 104,00** per sinistro;
- 4) le spese di demolizione, sgombero e trasporto al più vicino luogo di raccolta e scarico dei residui del sinistro;
- 5) i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, e se l'Assicurato o il Contraente è una persona giuridica, dei soci a responsabilità illimitata e degli amministratori;
- 6) i danni materiali e diretti, indennizzabili ai termini di polizza, causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio.

Questi danni sono assicurati sino al massimo del **70%** della somma assicurata e con detrazione di una franchigia di **Euro 259,00** per sinistro.

Art. 35 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- b) i guasti conseguenti a guasti meccanici o elettrici, che non siano causati da un evento esterno;
- c) i danni determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei soci a responsabilità illimitata o degli amministratori;
- d) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;
- e) i danni puramente estetici tali da non compromettere la funzionalità degli apparecchi elettronici assicurati;
- f) le spese direttamente od indirettamente risalenti o derivanti da: errata programmazione, errata perforazione, errata iscrizione, errato inserimento, interruzione di corrente, cancellature conseguenti ad errori di ogni genere, perdita di dati memorizzati conseguenti ad errori di ogni genere, perdita di dati memorizzati causati dall'azione di campi magnetici o da inattività degli apparecchi;
- g) i danni verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- h) i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti assicurati;
- i) i danni da eventi previsti nei settori A - Incendio e Garanzie Accessorie e C - Furto, Rapina ed Estorsione.

Art. 36 – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto che gli enti assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, ne sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, ne collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste dal costruttore.

Art. 37 – VALORE ASSICURATO

Per valore assicurato si intende il valore di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

SETTORE F - TUTELA LEGALE

Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale.

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S.

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

con sede in Verona – Via Enrico Fermi 9/B – Numero verde 800.272.323 – Fax 045 8351023 – e-mail sinistri@das.it in seguito denominata DAS. A quest'ultima dovranno essere inviate, in via preferenziale, tutte le denunce, i documenti ed ogni altra documentazione relativa a tali sinistri.

Art. 38 – RISCHI ASSICURATI

La Società assume a proprio carico, entro i limiti del massimale indicato in polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro accaduto nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza.

Esse sono esclusivamente:

- a) le spese per l'intervento di un legale;
- b) le spese peritali;
- c) le spese di giustizia nel processo penale;
- d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- e) le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

L'Assicurazione si riferisce ai seguenti casi:

- a) controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti. L'assicurazione si estende a favore dei dipendenti iscritti nei libri paga e matricola e dei familiari del titolare dell'azienda che prestino la loro collaborazione nella stessa;
- b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
- c) difesa penale del titolare dell'azienda, dei dipendenti iscritti nei libri paga e matricola e dei familiari del titolare stesso che prestino la loro collaborazione nell'azienda, per reato colposo o contravvenzione;
- d) controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti iscritti nei libri paga e matricola o con suoi agenti e rappresentanti;
- e) controversie relative alla locazione ed alla proprietà dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività;
- f) altre controversie nascenti da pretese inadempimenti contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a **Euro 1.033,00**.

Art. 39 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali, bollatura documenti, spese di registrazione e di sentenze ed atti in genere;
- c) le spese di controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) le spese per le controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

Sono inoltre escluse le controversie:

- e) relative a prestazioni di servizio o forniture di beni effettuate dall'Assicurato;
- f) derivanti dalla circolazione di veicoli, aeromobili o natanti di proprietà o condotti dall'Assicurato;
- g) relative ai rapporti tra soci, e/o amministratori e impresa, nonché a fusioni, trasformazioni e modifiche societarie;
- h) nei confronti di enti pubblici di previdenza e di assistenza obbligatoria;
- i) di natura contrattuale nei confronti della Società;
- j) relative a sinistri da inquinamento dell'ambiente, salvo che essi siano determinati da fatto accidentale;
- k) relative a marchi, brevetti, diritti di autore o di esclusiva, concorrenza sleale.

Art. 40 – LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme od inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi europei.

Art. 41 – COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.

Art. 42 – DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente:

- 1) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi extracontrattuali o per i procedimenti penali;
- 2) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi e che siano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 43 – GESTIONE DEL SINISTRO

L'Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società.

La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Copia di tale documento e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'Art. 10.

Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 44 – TOLLERANZA VARIAZIONE ADDETTI

La Società rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'Art. 1898 c.c. a condizione che il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello dichiarato in polizza.

NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI

Art. 45 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimenti o franamento del terreno, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra);
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive salvo che in entrambe le ipotesi di cui alle lettere a) e b), il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date;

L'assicurazione non opera inoltre per i rischi esclusi nei singoli settori.

Art. 46 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1911 c.c.;
- b) darne avviso per iscritto, anche mediante P.E.C. all'indirizzo serviziosinistri@pec.amissima.it, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 c.c. Se il sinistro concerne l'assicurazione della Responsabilità Civile la denuncia deve contenere oltre la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, i cognomi, i nomi e gli indirizzi dei danneggiati e dei testimoni. Dovranno poi essere trasmessi nel più breve tempo possibile i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi all'acquisizione degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, - per i sinistri relativi al Settore A - Incendio e Garanzie Accessorie ed al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione - dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
- e) tenere a disposizione tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
- f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno; tenere inoltre a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 c.c.

Art. 47 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose non rubate o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 48 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si

accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Le spese dei Periti sono a carico della Società come disciplinato al successivo Art. 49.

Art. 49 – RIMBORSO ONORARI DEL PERITO

La Società rimborsa le spese e gli onorari del Perito che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dall'Art. 48 nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito, fino alla concorrenza del 5% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato, col massimo di Euro 2.066,00.

Art. 50 – MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 46;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 51;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, laddove previste.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 51 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l'assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature, macchinari ed arredamento - in base al "valore a nuovo", l'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui;
- per attrezzature ed arredamento (anche domestico), macchinario e macchine agricole si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove od equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui;
- per il bestiame (con i limiti di valore per singolo capo previsti nelle Definizioni a tale titolo), le derrate agricole, merci (anche in refrigerazione), foraggi si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni agricole le merci, tanto finite che in corso di produzione e/o fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate;
- le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 6.

Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore commerciale al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale.

Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.

Art. 52 – TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 53 – RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora una raccolta o collezione venga distrutta, danneggiata o sottratta solo parzialmente la Società risarcirà unicamente il valore dei singoli pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle singole parti.

Art. 54 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 55 – TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salva la disposizione dell'Art. 4 se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

Art. 56 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Quando sono previsti scoperti o franchigie a carico dell'Assicurato, questi verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 57 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 58 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando non ricorrano le esclusioni di cui agli articoli: 45 lett. c) per tutti i Settori e 25 lett. c) e d) per il Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione.

Art. 59 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta e le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza stessa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il coniuge proprietario o comproprietario e/o per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato ai termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(Operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza).

RELATIVAMENTE AL SETTORE A - INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE**A - SPESE PER LA RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI**

Qualora sia assicurato il Fabbricato, in deroga all'Art. 13 punto 11) lettera d) la Società risponde delle spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura che ha dato origine all'evento dannoso, sempre che l'evento stesso sia indennizzabile ai termini di polizza, fino alla concorrenza di **Euro 1.033,00** per ciascun periodo assicurativo annuo. Sono comprese le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino del fabbricato. L'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia assoluta di **Euro 155,00**.

B - EVENTI SOCIO-POLITICI - ATTI VANDALICI

A parziale deroga dell'Art. 16 - lettera f), - la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; la Società risponde altresì degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato)

che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od emissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- g) di imbrattamenti e deturpazione di muri esterni del fabbricato e sue pertinenze;
- h) al bestiame da avvelenamento o intossicazioni.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde degli altri danni di cui sopra, anche se verificatisi nel suddetto periodo. Le spese per demolizione e sgombero per i residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dall'estensione di garanzia richiamata all'Art. 13 punto 13).

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di **Euro 259,00**;
- in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro, somma superiore all'**80%** del valore assicurato.

C - EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da eventi atmosferici, sotto forma di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non; sono altresì compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

La società non risponde dei danni:

causati da:

- a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- d) gelo;
- e) cedimento o franamento del terreno, valanghe e slavine, anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli sopracitati;

subiti da:

- f) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- g) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e con simili installazioni esterne;
- h) enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- i) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), fabbricati destinati all'alpeggio, serre, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, tende o tendoni, e quanto in essi contenuto;
- j) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- k) lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di **Euro 259,00**;
- in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore all'**80%** del valore assicurato.

D - SOVRACCARICO DI NEVE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sul tetto e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

Sono esclusi i danni a:

- a) fabbricati non conformi alle vigenti norme relative a sovraccarichi da neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali);
- b) fabbricati adibiti ad alpeggio e serre;
- c) lucernari, vetrate, serramenti in genere pannelli solari e all'impermeabilizzazione a meno che il danno sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

La garanzia è prestata fino ad un importo massimo di **Euro 15.494,00** per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di **Euro 259,00** per sinistro.

E - FOLGORAZIONE DEL BESTIAME

La Società risponde, fino alla concorrenza della somma assicurata alla voce "bestiame", dei danni materiali e diretti cagionati al bestiame assicurato da folgorazione dovuta a guasto di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di **Euro 259,00**;
- in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore all'**80%** del valore assicurato.

F - DISPERSIONE LIQUIDI

La Società risponde dei danni di dispersione di vino, olio o latte, fino alla somma assicurata indicata in polizza a tale titolo, contenuti in serbatoi e contenitori costruiti in cemento armato e/o acciaio, causata unicamente da rottura accidentale di tali contenitori.

La Società non risponde:

- a) dei danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, la Società pagherà il **80%** dell'indennizzo, restando il rimanente **20%** a carico dell'Assicurato senza che egli od il Contraente possano, pena la decadenza del diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Esclusioni – Ai soli effetti della presente garanzia aggiuntiva, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, da maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia aggiuntiva:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto e del minimo indicati nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di quanto indicato nella scheda di polizza.

INONDAZIONI, ALLUVIONI ed ALLAGAMENTI

La Società indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Esclusioni – Ai soli effetti della presente garanzia aggiuntiva, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sulle cose assicurate;
- c) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- e) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- f) a enti mobili all'aperto;
- g) alle merci e/o contenuto posti in locali interrati o seminterrati;
- h) alle merci e/o contenuto la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto e del minimo indicati nella scheda di polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di quanto indicato nella scheda di polizza.

RELATIVAMENTE AL SETTORE B – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI**G - SERVIZIO BAR, RISTORANTE e RISTORAZIONE IN GENERE****(valida se prevista attività di Agriturismo)**

L'assicurazione, ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 17) lettere f) e v), se prevista attività di Agriturismo, si intende estesa ai danni derivanti:

- dai servizi di ristorante e bar (compreso l'esercizio di montavivande e montapiatti), nonché dalla proprietà, gestione ed esistenza di distributori automatici di cibi e bevande;
- dalla somministrazione, smercio o vendita di prodotti, esclusi quelli dovuti a difetto originario del prodotto.

Per lo smercio di prodotti alimentari la garanzia comprende anche quello di generi di produzione propria venduti nella stessa Azienda agricola.

L'assicurazione vale per i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

H - COSE CONSEGNATE E NON - Artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c.**(valida se prevista attività di Agriturismo)**

La garanzia comprende, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 18) lettera d), i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli Artt. 1783 - 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento dei beni consegnati o non consegnati.

La somma massima di garanzia per ogni cliente danneggiato, per i beni consegnati e non consegnati, è limitata a quella indicata in polizza con l'intesa che il risarcimento verrà corrisposto previa deduzione di uno scoperto del **20%** che resta a carico dell'Assicurato e in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per ciascun sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore di **Euro 51.646,00**.

L'assicurazione vale anche per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori in genere; per i valori consegnati, la garanzia è prestata soltanto se gli stessi sono custoditi in cassaforte, armadi corazzati o di sicurezza cassette di sicurezza.

Sono esclusi dall'assicurazione i veicoli ed i natanti in genere e i beni in essi contenuti, nonché gli animali vivi, salvo quanto stabilito dall'Art. 17) lettera bb).

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e stiratura, nonché quelli causati da lavature, smacchiature e simili salvo quanto previsto dalla Garanzia Aggiuntiva I) se richiamata.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare occupanti la medesima camera, sono considerati un unico cliente. Limitatamente ai beni portati nel **bar-ristorante** dell'Azienda agricola assicurata, la garanzia vale, con esclusione del denaro e dei preziosi e ferma ogni altra esclusione e lo scoperto prima indicato, nel limite di **Euro 517,00** per cliente danneggiato ed a condizione che i beni stessi siano stati consegnati al servizio di guardaroba custodito ivi esistente.

I - LAVANDERIE, TINTORIE, STIRERIE**(valida se prevista attività di Agriturismo)**

A deroga dell'Art. 18) lettera d), qualora presso la Contraente fosse prestato servizio di lavanderia a favore dei Clienti, la garanzia è estesa ai danni alle cose (capi d'abbigliamento) dei clienti sulle quali si eseguono i suddetti lavori con una franchigia di **Euro 259,00** per ogni sinistro e con il massimo risarcimento di **Euro 1.033,00** per sinistro e per anno assicurativo. Non sono compresi in garanzia i danni a capi in pelle, a pellicce ed a tappeti.

L - IMPIANTI SPORTIVI e RICREATIVI**(valida se prevista attività di Agriturismo)**

La garanzia si intende estesa alla proprietà e/o esercizio di parchi giochi per bambini, campi da tennis, campi da bocce, palestre con o senza attrezzature sportive e piscine poste nell'area dell'Azienda assicurata ad uso esclusivo dei clienti che alloggiano nell'Azienda assicurata, se prevista l'attività di agriturismo, o che utilizzano detti impianti occasionalmente.

M - MANEGGIO

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante dall'attività di maneggio, con un numero di cavalli non superiore a quello indicato in polizza, svolta nei confini dell'Azienda Agricola/Agriturstica assicurata per danni arrecati a terzi da fatto proprio o delle persone addette.

È compresa la responsabilità civile personale dei frequentatori.

Se al maneggio risultano affidati cavalli non di sua proprietà, la garanzia deve intendersi operante anche per i danni cagionati da tali cavalli tanto che la responsabilità sia da imputare al maneggio che ai singoli cavalieri.

L'assicurazione è estesa alle passeggiate fuori maneggio anche con attraversamento dei centri abitati purché avvengano con accompagnatore addetto dell'Azienda assicurata.

Non sono compresi:

- a) i danni che i frequentatori potessero arrecarsi tra di loro;
- b) i danni ai frequentatori che cavalcano o conducono i cavalli, a meno che sussista responsabilità del Contraente;
- c) i danni alle colture;
- d) i danni ai cavalli anche se di proprietà altrui;

e) i danni a terzi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, partecipazione a gare, concorsi o manifestazioni a carattere pubblico.

Se l'attività di maneggio si avvale di istruttori di equitazione abilitati a termini di legge, nel caso in questi fossero ricompresi nel numero degli addetti, l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile a loro imputabile per le attività svolte in nome e per conto dell'Azienda assicurata.

N - RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DAL D. LGS. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terzi, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 196/2003, così come armonizzati dal D. Lgs. 101/2018, con l'esclusione delle multe e delle ammende inflitte direttamente all'Assicurato. L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di **Euro 517,00** e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo di **Euro 25.823,00**.

O - RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DAL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE

A parziale deroga dell'Art. 18) lettera q) l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante al responsabile della sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche.

P - STAZIONI DI MONTA PER CONTO TERZI

(valida se prevista attività di Allevamento)

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all'Azienda agricola, esclusi i danni agli animali sottoposti alla monta, con una franchigia assoluta per sinistro di **Euro 259,00**.

Q - DANNI AGLI ANIMALI SOTTOPOSTI ALLA MONTA

(valida se prevista attività di Allevamento)

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all'Azienda agricola, compresi i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi sottoposti alla monta, con una franchigia assoluta per sinistro di **Euro 517,00**.

R - IMPIEGO DI MACCHINE AGRICOLE PER CONTO TERZI

L'assicurazione è estesa:

- a) a parziale deroga dell'Art.18 lettera f) ai danni alle colture di terzi direttamente provocati dall'impiego di fitofarmaci consentiti dalla legge;
- b) a parziale deroga dell'Art.18, lett. h), ai danni provocati dall'incendio alle cose altrui causati dalle macchine agricole;
- c) a parziale deroga dell'Art.18, lettera j), ai danni a fabbricati dovuti a cedimento o franamento del terreno.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con uno scoperto del **10%** per ogni sinistro (con il minimo assoluto di **Euro 1.550,00**) con il massimo di **Euro 25.823,00** per ciascun periodo assicurativo annuo.

S - DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

A parziale deroga dell'Art.18) lettera i), l'assicurazione comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del **10%** per ogni sinistro (con il minimo assoluto di **Euro 1.550,00**) con il massimo di **Euro 25.823,00** per ciascun periodo assicurativo annuo.

T - DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

A parziale deroga dell'Art.18) lettera k), l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del **10%** per ogni sinistro (con il minimo assoluto di **Euro 1.550,00**) con il massimo di **Euro 25.823,00** per ciascun periodo assicurativo annuo.

U - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI COLLABORATORI

L'assicurazione viene prestata per i danni provocati da persone della cui opera l'Assicurato si avvalga, pur non essendo in rapporto di dipendenza.

L'assicurazione è operante a condizione che dal fatto discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'Art. 2049 c.c.

CLAUSOLE

(Operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza)

1 - SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'**80%** dell'importo liquidato a termini di polizza, restando la percentuale rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 56 senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Nel caso di coesistenza di più scoperti per lo stesso sinistro si applicherà quello più elevato.

2 - SCOPERTO SU FORAGGI

(Valido limitatamente alla voce Foraggi del Settore A - Incendio)

Relativamente alla garanzia incendio di cui alla voce "Foraggi" indicata in polizza, per i cascinali o poderi ubicati nelle regioni Abruzzi, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, la Società pagherà soltanto il 75% dell'eventuale risarcimento, restando il 25% a carico dell'Assicurato, senza che egli possa, pena la decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

3 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

4 - TRIBUTI AGRICOLI

Per la determinazione dell'aliquota di imposta da corrispondersi sui premi di assicurazione, l'Assicurato od il Contraente dichiara che i beni assicurati sono impiegati nell'attività agricola da lui svolta nei limiti degli Artt. 22 e 28 del D.P.R. n. 597 del 1973 e, in particolare, che gli immobili insistenti sul fondo agricolo sono utilizzati nei limiti dell'Art. 39 dello stesso D.P.R. n. 597.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Amissima Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.

Il Legale Rappresentante

(Dott. Alessandro Santoliquido)

